

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA”

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Via Dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze

Codice fiscale 94039850485

CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa stipulato, a seguito di procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, relativo all'affidamento del servizio di riparazione meccanica e di carrozzeria nonché la presa e resa a domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e loro complessivi di produzione nazionale e non, in carico ai reparti dipendenti del Comando Legione Carabinieri “Toscana”. **Lotto n. ____ - CIG _____**. -----

Il giorno _____ 2015, nell'ufficio a me assegnato del Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, sito in Firenze, via dei Pilastri n. 54.

Avanti a me Cap. amm. Giuseppe Chiummo, nato a Napoli il 16 gennaio 1981, designato con decreto nr.15 in data 13 settembre 2010 a ricevere, quale Ufficiale rogante, gli atti in forma pubblica-amministrativa, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti – me consenziente, secondo quanto disposto dall'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (“*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*”) – di comune accordo rinunciato, si sono costituiti in qualità di parti i signori:

- Ten. Col. amm. Mauro Giuseppe , nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14 ottobre 1969, domiciliato per l'incarico in Firenze, via dei Pilastrini n. 54, intervenuto in rappresentanza del Comando Legione Carabinieri "Toscana" in qualità di Capo Servizio Amministrativo;

- _____, nato a _____ il ____ / ____ / _____, residente in _____, n.ro _____ C.F. _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa " _____", con sede in _____, via _____, n.ro _____, codice fiscale _____ e partita IVA nr. _____, numero di iscrizione al R.E.A. delle imprese _____, come risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____.

I detti componenti, aventi piena legittimazione alla stipula del contratto e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

(1) L'impresa " _____", che nel seguito verrà denominata "Impresa" o "Ditta", si obbliga a fornire al Comando Legione Carabinieri "Toscana", che nel seguito verrà denominato "Comando" o "A.M.", il servizio di riparazione meccanica e di carrozzeria nonché la presa e resa a domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e loro complessivi di produzione nazionale e non, in carico ai reparti dipendenti del Comando Legione

Carabinieri "Toscana" - **Lotto n. _____**.

(2) L'importo contrattuale massimo presunto annuo è stabilito in € _____ (euro _____/00) - al netto dell'I.V.A., maggiorato di € _____ (euro _____/00) per I.V.A. al 22%, per un totale presunto di € _____ (**euro _____/00**).

Per il corrente anno, dovendo il servizio essere assicurato a partire dal mese di _____, al presente contratto viene attribuito un valore presunto pari a ___/12 dell'importo contrattuale annuo, per un valore imponibile massimo presunto di € _____ (euro _____/00), maggiorato di € _____ (euro _____/00) per I.V.A. al 22%, per un totale presunto di € _____ (**euro _____/00**)

da imputare al capitolo 4867-6/5 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'**E.F. 2015**.

Si specifica che l'importo su indicato rappresenta solo un limite al valore contrattuale. Pertanto detta somma non rappresenta un impegno per l'Amministrazione, la quale si impegnerà con ordinativi di lavorazione, secondo le esigenze dei reparti dipendenti.

(3) L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione.

(4) Il corrispettivo effettivo verrà determinato e liquidato in base alle prestazioni effettivamente eseguite, in dipendenza delle reali esigenze dell'A.M., senza che la Ditta abbia nulla a pretendere in caso di mancato raggiungimento del valore presunto del contratto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI E FONTI GIURIDICHE

(1) La prestazione oggetto del contratto sarà eseguita sotto l'osservanza delle condizioni particolari del presente contratto, del capitolato tecnico in **allegato 1** – che ne forma parte integrante – e, per tutto quanto costì non espressamente previsto, delle seguenti disposizioni normative:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440), *infra* denominata "L.C.G.S.";

- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, nr. 827), *infra* denominato "R.C.G.S.";

- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), *infra* denominato "Codice dei contratti";

- Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236), *infra* denominato "Regolamento";

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare in ogni parte senza che siano allegate al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. La Ditta, inoltre, ha presentato debitamente sottoscritto il "patto di integrità".

ARTICOLO 3

PREZZI CONTRATTUALI

(1) Il contratto sarà eseguito applicando un costo della manodopera pari ad € _____/ora (euro _____/____), I.V.A. esclusa, avendo la Ditta offerto lo sconto del _____% (_____percento) sul prezzo dell'ora lavorativa di € **30,00 (euro trentavirgolazerozero)** posto a base di gara.

I ricambi originali da utilizzare nelle riparazioni, saranno forniti ed installati, a cura e spese della Ditta, al prezzo di listino ufficiale della casa produttrice scontato delle seguenti misure offerte in sede di gara:

- _____% (_____percento) per i ricambi originali delle case costruttrici nazionali;

- _____% (_____percento) per ricambi originali delle case costruttrici estere;

(2) I prezzi s'intendono accettati dal contraente a suo rischio e, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che la Ditta non abbia tenuto presente con l'ordinaria diligenza.

(3) La Ditta non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi in costanza di contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

(4) La Ditta riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare il servizio, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

(5) Per tutta la durata del contratto, la Ditta s'impegna a sottostare alla disciplina del quinto d'obbligo di cui all'art. 11 della L.C.G.S. Qualora l'importo delle variazioni ecceda il quinto del valore del contratto, si procederà alla stipula di atto aggiuntivo senza sospensione del presente atto principale. Le varianti non avranno effetto senza la preventiva autorizzazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto (art. 119 R.C.G.S.).

ARTICOLO 4

VINCOLO CONTRATTUALE

(1) Il presente contratto, mentre vincola la Ditta sin dal momento della sua sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l'A.M. soltanto dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo all'uopo preposti. Solo da quel momento, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto avrà forza di legge tra le parti.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO

(1) Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della lettera comunicante l'avvenuta approvazione dell'atto da parte dei competenti organi di Controllo, ed avrà scadenza al **31 dicembre 2015**. Alla scadenza, l'A.D. si riserva la facoltà di stipulare con la Ditta firmataria del presente contratto, per un massimo di ulteriori tre anni, nuovo contratto a procedura negoziata

ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti **senza possibilità di ulteriore proroga.**

Le parti, tuttavia, convengono che il contratto possa essere eseguito, nei limiti del quinto contrattuale, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento, anche a partire dalla data del decreto di approvazione del Comandante dell'Ente.

(2) L'A.M. si riserva la facoltà, in dipendenza delle proprie esigenze, di risolvere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il contratto con preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata. Sarà ritenuta valida, in ogni caso, la data di ricezione indicata dal timbro postale sull'avviso di ricevimento.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

(1) Per l'esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le specifiche tecniche ed amministrative contenute nel capitolato tecnico in allegato, con particolare riferimento: alle modalità per il ritiro (artt. 2.1.- 13) e la riconsegna dei veicoli (art. 13), ai tempi di lavorazione (art. 7), alla compilazione di atti tecnico-amministrativi (art. 2), alla custodia dei veicoli (art. 4), al collaudo dei materiali riparati (art. 5), al conteggio dei costi ed alle caratteristiche dei materiali (art. 3), ai controlli tecnico-amministrativi ed alla sorveglianza (art. 6), alla garanzia (art. 9), alle penalità (art. 10).

(2) La Ditta s'impegna a mettere a disposizione dell'A.M. appaltante un

numero massimo di ____ (**novecentosettanta**) ore lavorative mensili.

Per qualsivoglia violazione rilevata in costanza di contratto, saranno applicabili le penalità di cui all'art. 7 del presente contratto.

(3) Rimangono a carico della Ditta tutte le spese ed oneri derivanti in maniera diretta ed indiretta dall'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fornitura di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, ivi comprese quelle per la fornitura delle parti di ricambio da impiegare nelle riparazioni.

(4) La Ditta si obbliga ad eseguire le riparazioni per tutti i tipi di autoveicoli che le verranno commissionate dal Comando in dipendenza del presente contratto.

Non sono ammissibili, al riguardo, discriminazioni di sorta.

(5) Per l'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà impiegare idoneo personale appartenente almeno al III livello retributivo, la cui qualifica professionale e categoria dovranno essere in armonia con quelle previste per lo specifico settore dalla vigente normativa in materia di lavoro. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire adeguatamente le operazioni.

(6) Nell'erogare le prestazioni la Ditta dovrà inoltre:

a) osservare la "regola dell'arte", definita da norme di legge, norme tecniche, consuetudini, ecc.;

b) assicurare il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

c) utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari in propria disponibilità e commisurate all'entità e natura del servizio stesso.

Tutti i prodotti utilizzati dall'impresa nell'espletamento del servizio dovranno essere di ottima qualità e rispondenti alle vigenti normative relative, in particolare, alle modalità d'uso, alla pericolosità ed allo smaltimento;

d) curare – in quanto responsabile della sicurezza del processo – tutte le interazioni che possano ritenersi rischiose per l'incolumità del personale proprio, del personale dell'A.M. ovvero di terzi, nonché di animali e cose.

La responsabilità tecnica ed in tema di sicurezza inerente direttamente o indirettamente le prestazioni contrattuali rimane in capo alla Ditta così come la gestione del processo. A tal uopo, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, la Ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate.

e) segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a causa del servizio in essere.

I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla Ditta dovranno essere riparati a cura e spese della stessa che, peraltro, potrebbe essere chiamata a liquidare eventuali successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata sussistenza di una causa forza maggiore in relazione ad eventi straordinari che

potessero verificarsi nell'esecuzione del servizio. In tale ipotesi,

l'onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla Ditta.

(7) L'A.M. accerterà che il servizio venga eseguito nei modi e termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente contratto.

L'A.M. si riserva inoltre il diritto di svolgere nel modo più ampio e approfondito il controllo, che potrebbe anche interessare le strutture aziendali della Ditta, la quale non potrà porre resistenza alcuna ed avrà l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

(8) Per qualsivoglia violazione rilevata in costanza di contratto, saranno applicabili le penalità di cui all'art. 7 del presente contratto in relazione all'art. 10 del Capitolato tecnico allegato.

(9) Nel sottoscrivere il presente contratto, la Ditta libera l'A.M. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo del contratto in corso.

ARTICOLO 7

INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITA'

(1) Qualora nell'esecuzione del contratto si verificasse il totale o parziale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, l'A.M. appaltante ne darà formale contestazione alla Ditta, assegnandole un termine non inferiore a 20 giorni per presentare le proprie giustificazioni in merito (art. 124 Regolamento). Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'A.M., tenuto conto anche della gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione in misura

		proporzionale alla parte di contratto non eseguita;
	b)	provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di contratto non eseguita, con le modalità di cui all'art. 124 del Regolamento;
		Nel caso voglia avvalersi dell'esecuzione in danno, l'A.M., per il contratto o la parte di contratto non eseguita, può affidare a terzi, anche in economia, la fornitura, ai prezzi ed alle condizioni di mercato, incamerando la cauzione in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita. La prestazione si intenderà eseguita in danno della Ditta, anche se fatta con personale dell' A.M. e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali.
	c)	mantenere in vita il rapporto contrattuale, applicando le penalità di cui all'art. 10 del capitolato tecnico, fatte salve l'eventuale esecuzione in danno e la ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite.
		Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento, il cumulo delle penalità non potrà superare il limite del 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A., comunque senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'A.M. dovesse o potesse incontrare per sopperire alla deficienze riscontrate.
		La penalità sarà direttamente decurtata dall'importo in fattura.
	(2)	Le penalità saranno stabilite, con giudizio insindacabile, da una Commissione, composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata.

(3) Ai sensi dell'art. 126 del Regolamento, la Ditta può chiedere il condono di tutta o parte della penalità cui è incorsa, presentando domanda, corredata dei documenti giustificativi, da inoltrare all'A.M. con R.A.R. entro 30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'A.M.

La Ditta non potrà comunque addurre la momentanea deficienza di personale a giustificazione della mancata o parziale effettuazione del servizio.

(4) La Ditta è tenuta a comunicare, a mezzo R.A.R., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, tuttavia, diritto all'accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO

1. Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, ovvero l'inadempimento anche parziale sia dovuto a malafede, frode o grave negligenza della Ditta, l'A.M. si riserva la facoltà di risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto con R.A.R. alla Ditta, alla quale, verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi dell'art. 7.

2. Relativamente ai casi di malafede, frode e negligenza, sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali nonchè l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. A norma dell'art. 68 del R.C.G.S., potrà anche essere applicata a carico della Ditta la sanzione accessoria dell'esclusione della medesima Ditta dalle gare che l'A.M. andrà ad indire.

3. Ai sensi dell'art. 127 del Regolamento, la risoluzione del contratto darà diritto all'A.M. di rivalersi sui crediti della Ditta e sulla cauzione prestata.

4. E' facoltà dell'Amministrazione di recedere parzialmente il contratto nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Organismo ovvero di sospensione dell'attività per periodi superiori ad un mese. Il recesso parziale dovrà essere comunicato alla Ditta almeno 30 giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice civile, la Ditta ha diritto al corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno uno del mese in cui avrà effetto il recesso ed il giorno precedente a quello fissato per il recesso medesimo. La risoluzione dovrà essere disposta con decreto emanato dall'Autorità che ha approvato il contratto.

5. Ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, il presente contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice civile. La Ditta potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in

conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

6. L'A.M. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, riconoscendo alla Ditta aggiudicataria:

- un diritto di preavviso di almeno 120 giorni solari consecutivi;
- il corrispettivo per le prestazioni fornite;
- un importo pari all'1% del rimanente ammontare a canone.

La Ditta non potrà chiedere null'altro, dovendosi ritenere soddisfatta da quanto sopra enumerato e riconosciuto.

ARTICOLO 9

PAGAMENTI

1. Per ogni lavorazione effettuata a norma del presente contratto, la Ditta dovrà emettere fattura elettronica intestata al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Toscana", via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze – C.F. 94039850485 – tel. 055.2061 – fax 055.2065832 – pec: tfi40651@pec.carabinieri.it – CODICE IPA **C8BCGB**, con riferimento al presente contratto, che, accertata la rispondenza dei dati dedotti in fattura ed apposta la prevista dichiarazione nel senso, provvederà alla liquidazione della stessa, dedotte le eventuali penalità.

2. Il pagamento della controprestazione risultante dalla fattura sarà effettuato dall' A.M. esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, intestato alla Ditta.

A tal fine, la Ditta dichiara che tale conto corrente dedicato è acceso presso la Banca “_____” - **agenzia di**

_____, **IBAN** _____

e che la persona delegata ad operare su di esso si configura nel signor _____ nella sua qualità di _____ della Ditta.

3. Per motivati casi eccezionali, la Ditta potrà variare le modalità di pagamento (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’art. 10 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

4. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’A.D. procederà alla verifica con “Equitalia Servizi S.p.A.”, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

5. Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 (“*Documento unico di regolarità contributiva*”), i pagamenti saranno effettuati solo a fronte dell’ottenimento del DURC “negativo” rilasciato per lo specifico appalto per via telematica dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità della Ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. La Ditta si impegna a partecipare, giustificandola con documenti di valore legale, qualsiasi variazione intercorsa nella persona autorizzata ad operare sul conto dedicato, nonché nella ragione sociale della Ditta, esonerando l'A.M. da qualsivoglia responsabilità che possa derivarle dalle variazioni non tempestivamente comunicate o non validamente giustificate. In difetto di notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di Legge, l'A.M. è esonerata da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti eseguiti.

7. Qualora alla Ditta siano state contestate inadempienze contrattuali, l'A.M., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l' applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento sarà comunicato alla Ditta mediante raccomandata A/R.

8. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi esigibili, la Ditta avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto alla Ditta fornitrice di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dalla Ditta nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

	2. La cessione d'azienda (art. 2556 del codice civile) comporta la	
	successione nel contratto da parte dell'impresa cessionaria.	
	3. La cessione di credito (art. 1260 e seguenti del codice civile) può	
	essere effettuata dalla Ditta a favore di banche o di intermediari	
	finanziari all'uopo abilitati. La cessione deve indicare, con precisione,	
	le generalità del cessionario e l'importo ceduto.	
	4. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l'A.D. di opporre al	
	cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla Ditta	
	cedente.	
	5. Le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto	
	pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate	
	all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge	
	21 febbraio 1991, n. 52 (<i>"Disciplina della cessione dei crediti di</i>	
	<i>impresa"</i>).	
	6. All'atto della notifica della cessione la Ditta dovrà richiedere	
	all'A.D., ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze n. 29 dell'8 ottobre 2009, l'espressa accettazione della	
	cessione, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni	
	di inadempienza. La richiesta dovrà essere opportunamente	
	accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati	
	personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa	
	procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle	
	finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della	
	Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	
	7. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza	

da parte della Ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

8. Ai sensi dell'art. 70 della L.C.G.S., la cessione del contratto, derivante da cessione d'azienda o da cessione del credito, devono essere prontamente notificati, a mezzo ufficiale giudiziario, all'A.M. ai fini della sua adesione.

9. Parimenti, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – All. E ("*Legge sul contenzioso amministrativo*"), le delegazioni, i pignoramenti, i sequestri, le costituzioni in pegno, e le opposizioni relative alle somme dovute dall'A.M. a favore della Ditta, nei casi in cui sono ammesse dalla Legge, dovranno essere tempestivamente notificate all'A.M. per il preventivo assenso. In mancanza di comunicazione o dell'adesione dell'A.M., tali eventi saranno da ritenersi inefficaci nei confronti dell'A.M. stessa e di tutti gli altri aventi e danti causa.

ARTICOLO 11

OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

1. Ai fini del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, la Ditta dovrà porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti volti a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e renderà edotti i propri dipendenti circa le normative e le azioni di tutela, nonché chiunque interagisca, per qualsiasi motivo, con il servizio in erogazione.

La Ditta è pertanto l'unica responsabile della coerenza dei comportamenti degli afferenti ai luoghi di svolgimento del servizio con le norme sopra richiamate. Rimangono di pertinenza ed onere della Ditta aggiudicataria le prestazioni professionali nell'ambito della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

2. La Ditta assume ogni responsabilità per infortuni o danni arrecati all'A.M. e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti contrattualmente.

In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, la Ditta dovrà stipulare a favore dell'A.M. una idonea polizza assicurativa che copra la responsabilità civile professionale verso terzi e verso i propri operatori, avente massimale adeguato al servizio e per il periodo di tempo corrispondente all'intera durata dell'appalto.

Qualora l'impresa abbia già in essere un'assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà adeguatamente dimostrarlo. La polizza, comunque strutturata, non può prevedere pattuizioni in contrasto con quelle contenute nel presente contratto, né limitazioni di responsabilità.

L'oggetto della polizza dovrà prevedere anche il risarcimento al committente per i maggiori costi subiti relativi a varie tipologie di disservizio.

3. La Ditta si obbliga a dimostrare che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro e alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della previdenza sociale (invalidità e

vecchiaia, disoccupazione, infortuni e malattie) ed a quelli che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

4. La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare verso i propri dipendenti, anche non soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

5. I lavoratori dipendono dalla Ditta e non potranno vantare nessun diritto dall'A.M., né hanno o avranno rapporti diretti o indiretti con essa.

ARTICOLO 12

TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta si assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati all'A.M. e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti contrattualmente.

ARTICOLO 13

TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

1. E' fatto divieto all'impresa – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altra specie (anche documentale), relative al presente appalto, così come di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con

l'A.M.

2. L'impresa, nell'ambito della sua organizzazione, è tenuta ad adottare le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'impresa che, per qualsiasi motivo, abbiano a che fare con l'A.M. per conto dell'impresa stessa.

ARTICOLO 14

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- 1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta subappaltare l'intera esecuzione del contratto o Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% del valore del servizio, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____.**
2. Qualora l'A.M. accerti che l'impresa affidi senza autorizzazione, anche parte della fornitura, il contratto si intende risolto di diritto o Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comando o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Comando, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di

subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Concessionario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comando non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comando procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comando, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comando da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comando inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da

giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comando; in tal caso il Concessionario non avrà diritto al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. Si osserva, in ogni caso, l'art. 97 del Regolamento.

ARTICOLO 15

CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Nell'interpretare il contratto le parti si atterranno a quanto disposto dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

2. Qualora dovessero sorgere contestazioni fra l'A.M. e la Ditta, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Sulle domande ed i reclami avanzati dalla Ditta deciderà l'Autorità che ha approvato il contratto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 806 e segg. del codice di procedura civile, le parti convengono di rimettere la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto al giudizio di un Collegio arbitrale, con sede in Firenze, composto:

- un magistrato della Giustizia amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

- un ufficiale nominato dal Comandante della Legione Carabinieri "Toscana", ovvero da un avvocato dello Stato;

- una persona di fiducia presentata dalla Ditta;

4. Relativamente alla costituzione ed al funzionamento del collegio

arbitrale, si applicano le disposizioni dell'art 241 del Codice dei contratti.

5. Ciascuna delle parti ha sempre facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di 60 giorni solari dalla notifica del ricorso al giudizio arbitrale, la domanda avanti al Giudice del Foro di Firenze, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile e del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 (*“Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”*).

6. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità della fornitura, la Ditta non può esimersi dalla prosecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo diversa comunicazione da parte dell'A.M.

7. Contro la sentenza arbitrale sono ammessi tutti i rimedi previsti esplicitamente dal codice di procedura civile.

ARTICOLO 16

DECADENZA DEI DIRITTI

E' espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la Ditta ritenga spettarle in dipendenza del contratto, ove non sia proposta istanza all'A.M. entro 90 giorni dalla liquidazione finale del contratto.

ARTICOLO 17

CAUZIONE

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi e patti

contrattuali derivanti dal presente atto, la Ditta presta valida cauzione, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, pari ad € _____ (euro _____ /00) mediante polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. _____ in data ____/____/____, emessa dalla Compagnia/Banca _____ – Agenzia/Filiale di _____, scadente il ____/____/____, prestata ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n. 348 (“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”).

2. La cauzione definitiva, oltre che a garanzia di adempimento da parte della Ditta di tutte le obbligazioni contrattuali, viene prestata anche a garanzia di eventuali richieste di risarcimento per danni connessi alle inadempienze degli obblighi medesimi, nonché anche a garanzia di richieste di rimborso per eventuali maggiori somme liquidate alla Ditta stessa.

3. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 18

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre spese inerenti al presente contratto sono a carico della Ditta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), dell'Allegato A TARIFFA Parte I – Art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (“Disciplina dell'imposta

di bollo”), dell’art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (“*Disciplina dell’imposta di registro*”) e dell’art. 6 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200 (“*Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa*”).

2. Il relativo importo richiesto dall’A.D. è stato versato dalla Ditta con le modalità previste dall’art. 16 bis della L.C.G.S., integrato dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790, come si evince dall’attestato di versamento consegnato dalla Ditta e conservato agli atti di quest’ufficio.

ARTICOLO 19

DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

1. Per l’esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta elegge il suo domicilio legale in _____, via _____, n.ro _____, c.a.p. _____, tel. _____, fax _____, p.e.c. _____.
2. A tale recapito verranno dirette tutte le comunicazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura relativi al presente contratto.

ARTICOLO 20

REVISIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell’art. 115 del Codice dei contratti pubblici, in caso di variazione dei prezzi eventualmente intervenuta dopo il primo anno di durata del contratto, ciascuna parte potrà chiedere per iscritto all’altra la revisione del corrispettivo delle prestazioni contrattuali.
2. L’istruttoria sarà condotta sulla base dai costi standardizzati, rilevati periodicamente dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e

dall'Osservatorio dei contratti pubblici, relativamente al servizio
oggetto di contratto.

3. Ove accettata, la variazione del prezzo decorrerà dalla data della
richiesta.

4. Qualora la controparte non accetti la variazione, la parte proponente
avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 15
giorni.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito all'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si
dovessero eseguire transazioni senza avvalersi di istituti bancari
abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
ovvero di Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 22

ORGANI RESPONSABILI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della Legge 7 agosto
1990 n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”*), il responsabile del procedimento è individuato nel
Capo Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Legione

Carabinieri “Toscana”, mentre l’ufficio competente è individuato negli addetti al settore contrattuale della Sezione Gestione Finanziaria del citato Comando.

2. Il responsabile dell’esecuzione del presente contratto, con compiti di vigilanza e controllo sulla sua regolare esecuzione da parte della Ditta, in ottemperanza al capitolato tecnico, è individuato nel Capo Sezione Motorizzazione del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, con facoltà di sub-delega.

ARTICOLO 23

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In base al disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. Il trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti.
3. L’impresa, in caso di richiesta di informazioni alla Stazione appaltante da parte di altre amministrazioni precedenti, autorizza si d’ora il trattamento dei dati contenuti negli atti relativi al presente contratto.
4. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali relativamente all’A.M. si identificano nel Capo Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Legione Carabinieri

“Toscana”.

5. Gli “incaricati” al trattamento si identificano nel personale preposto alla trattazione delle pratiche connesse.

ARTICOLO 24

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del codice civile, l’impresa approva specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto, nonché tutte le altre disposizioni contrattuali contenute nel presente atto e nel capitolato tecnico che stabiliscono a favore di quest’A.M. limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico della Ditta decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Convenuto quanto precede, io Ufficiale Rogante ricevo il presente atto, che si compone di nr. 27 pagine interamente scritte e nr. 8 righe sulla pagina 28, oltre al capitolato tecnico allegato che consta di nr. 12 pagine, scritte da persona di mia fiducia a mezzo di *personal computer* e redatto in originale, che viene consegnato al rappresentante dell’A.M., ed una copia che viene consegnata all’impresa contraente.

Dopo averne dato lettura alle parti convenute, che lo approvano integralmente, le stesse qui di seguito con me lo sottoscrivono.

Per la Ditta

Il Legale Rappresentante

(_____)

Firmato digitalmente ai sensi della lettera s comma 1 art. 1 D.Lgs. 82/2005

Per l'Amministrazione

Il Capo Servizio Amministrativo

(Ten. Col. amm. Giuseppe Mauro)

Firmato digitalmente ai sensi della lettera s comma 1 art. 1 D.Lgs. 82/2005

L'UFFICIALE ROGANTE

(Cap. amm. Giuseppe Chiummo)

Firmato digitalmente ai sensi della lettera s comma 1 art. 1 D.Lgs. 82/2005